



**COMUNE DI VIBO VALENTIA**  
**(Provincia di Vibo Valentia)**

**AREA 3 – SETTORE 6 AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**Ordinanza n. 1890**  
**del 23/12/2020**

**Oggetto :** Ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti solidi urbani (ecoballe) e rifiuti speciali depositati in: fondo agricolo di proprietà di **Sig. Francesco Mirigliani**, nato il 18.10.1942 a Santa Caterina dello Ionio (CZ) – C.F. MRG FNC 42R18 I170C, nella qualità di amministratore unico e proprietario, in virtù dello scioglimento della Soc. CGR per liquidazione, avvenuto nel corso dell'anno 2009.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che l'art. 5°, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

**VISTO** , in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, e prevede, in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

**LETTO** il verbale di sequestro preventivo disposto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con il quale si da atto che, in località ex CGR sono stati rinvenuti, tra l'altro, significativi quantitativi di rifiuti solidi urbani (ecoballe);

**VISTA:** la nota prot. nr. 22855 del 28/05/2020 con la quale è stato comunicato, ex art. 7 L. 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato alla rimozione dei rifiuti e messa in pristino stato dei luoghi;

**CONSIDERATO:** che alla data odierna nessuna attività di rimozione e messa in pristino dello stato dei luoghi è stata posta in essere dal proprietario o legale rappresentate dei beni immobili sui quali risulta accertato l'abbandono dei rifiuti in premessa;

**VISTA:** la nota prot. nr. 49130 del 10.11.2020 con la quale è stato comunicato (ex art. 13 L. 241/90), la conclusione del procedimento;

**CONSIDERATO** che l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 prevede che:

- chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti subentrati nei diritti della persona stessa.

**CONSIDERATO** che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo su cui tali rifiuti sono stati depositati/abbandonati e costituisce pericolo per la pubblica salute;

**ATTESO** che il Comune, per la parte pubblica, si sta attivando per la rimozione dei rifiuti e bonifica dei luoghi;

**CONSIDERATO** che il proprietario dell'area sopra generalizzato, non ha posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area di sua proprietà;

**RITENUTO** necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tali rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

**RILEVATO**, altresì, che l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, **previa comunicazione alla competente autorità giudiziaria**, dovranno essere precedute dalla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di un piano di smaltimento;

**RITENUTO** configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D. Lgs 152/2006 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

**RITENUTO**, per le considerazioni su esposte, sussistere la responsabilità del Signor Francesco Mirigliani, in oggetto meglio generalizzato;

**VISTI** gli artt. 50 comma 10 e 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**VISTO** il decreto Sindacale nr.02 del 03/02/2020 "Attribuzione degli incarichi dirigenziali a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura", con quale viene conferito l'incarico dirigenziale per l'Area 3 – settore 6 "Ambiente-Gestione Rifiuti";

VISTI gli artt. 192 – 255 e 256 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ,

### DISPONE

nei confronti del sig. **Francesco Mirigliani** nato a Santa Caterina sullo Ionio (RC) il 18.10.1942 e residente in Catanzaro, alla Via Mario Greco, 21 - C.F. MRG FNC 42R18 I170C, nella qualità di amministratore unico e proprietario - in virtù dello scioglimento della Soc. CGR per liquidazione, avvenuto nel corso dell'anno 2009 - dei beni immobili siti in località Porto Salvo del Comune di Vibo Valentia – area ex CGR, contraddistinti al foglio di mappa n. 6 p.lle 159,160,161,162,381 e 383, su cui insistono i rifiuti in epigrafe richiamati:

- di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di **60 (sessanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza , alla rimozione dei rifiuti presenti sull'area privata sopra indicata;
- le operazioni di rimozione e successivo smaltimento dovranno avvenire nei modi di legge e tramite ditta in possesso dei requisiti e autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa in materia;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune di Vibo Valentia l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

### DISPONE

Che , nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al soggetto obbligato e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006;

### I N F O R M A

Che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure , in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica

### D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia notificata al sig. Francesco Mirigliani nato a Santa Caterina sullo Ionio (RC) il 18.10.1942 e residente in Catanzaro, alla Via Mario Greco, 21.

e per quanto di competenza per l'esecuzione:

- **Al Comandante del Corpo della Polizia Municipale - sede;**
- **Al Comando Stazione Carabinieri Forestali – Vibo Valentia;**
- **ARPA-CAL. Dipartimento di Vibo Valentia;**
- **A.S.P. Vibo Valentia.**

- che copia della presenta venga trasmessa, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, richiamando il Proc. Pen. Nr. 559/2020 RGNR.



Il dirigente  
d.ssa Adriana TETI